

X *Roune* *huc*

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi

e dei Circoli Didattici,

LORO SEDI



CURIA ARCVESCOVILE

NAPOLI

UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA

Prot. 254-2020-PS

Napoli, 04/03/2020

Oggetto: Disponibilità all'insegnamento della Religione Cattolica da parte degli insegnanti di classe o di sezione

Con l'entrata in vigore del DPR 175/12 si conferma quanto già affermato dai precedenti DPR 751 del 16/12/1985 e DPR n. 202 del 23/06/1990 art. 2 c. 6 e cioè che:

«Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie [...] l'insegnamento della religione cattolica,

nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito

l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a

svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico»

(DPR 175/12 punto 2.6).

Con la Nota 2989 del MIUR in data 06/11/12 si offrono ulteriori precisazioni. Pertanto:

a) Possono dare la loro disponibilità all'IRC esclusivamente gli insegnanti ai quali fu rinnovata

l'idoneità in seguito alla partecipazione ai corsi di formazione proposti loro dalla diocesi.

b) Gli insegnanti di classe o sezione dichiarati idonei che per uno o più anni si sono resi non

disponibili all'IRC, se volessero riprendere tale insegnamento, a norma della C.M. 374 del

04/09/1998 dovranno attendere l'inizio del nuovo ciclo scolastico. Tuttavia,

«Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del

quinquennio scolastico 2007-2012. Se, invece, il loro servizio nell'insegnamento della religione

cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti,

pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano. Per

tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò

procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di

secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12» (Nota 2989 del MIUR, punto 4).


c) La dichiarazione di disponibilità o di revoca della disponibilità all'IRC da parte degli insegnanti di classe o sezione, dovrà essere prodotta dal Dirigente scolastico e trasmessa a questo Ufficio entro e non oltre il 20 marzo 2020 ed avrà valore per il successivo anno scolastico. Tale dichiarazione dovrà essere inviata in copia per conoscenza allo scrivente ufficio, al quale Vi chiediamo gentilmente di comunicare anche quali fra gli insegnanti disponibili risultassero in quiescenza.

d) L'insegnante può in ogni caso impartire detto insegnamento esclusivamente nella propria classe o sezione, dichiarato idoneo dall'Ordinario Diocesano, e resosi disponibile all'IRC.

«... la condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale» (Nota 2989 del MIUR, punto 4). Per tutte le altre classi o sezioni occorreranno insegnanti specifici che questo Ufficio provvederà a nominare allorquando la segreteria dello Istituito scolastico comunicherà le esigenze orarie.

Per qualunque chiarimento o informazione siamo sempre a disposizione e le SS. VV. possono liberamente chiamare l'ufficio o comunicare via e-mail.

Cordiali saluti.



direttore

Cesco Rinaldi

*Cesco Rinaldi*